



CPIA CASERTA

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Caserta

Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE)

Recapiti Telefonici: 0823273665 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it

PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it

Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J

Prot. n. 2045 del 27/07/2017

Ai Genitori ed ai legali rappresentanti degli studenti

Al personale docente ed ATA

All'Albo Pretorio

Agli atti

Al sito web

Oggetto: Disposizioni inerenti le vaccinazioni obbligatorie.

Com'è noto, il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, di imminente conversione in Legge, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni di età, affidando alcuni e precisi compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche statali.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il relativo "Calendario vaccinale", sono le seguenti dodici:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-meningococcica B
8. anti-meningococcica C
9. anti-morbillo
10. anti-rosolia
11. anti-parotite
12. anti-varicella

Sono esonerati dall'obbligo, i minori che si siano immunizzati, avendo contratto naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli asilo nido e alle scuole dell'infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.

Per gli alunni, invece, della scuola primaria e secondaria l'obbligo vaccinale non costituisce requisito d'accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni pecuniarie seguite eventualmente dalla segnalazione al tribunale dei minori.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente scolastico è obbligato a richiedere ai genitori o ai tutori degli alunni da 0 a 16 anni di età, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione;
- l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
- l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- la presentazione della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

Per l'anno scolastico **2017/2018**, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la **documentazione** comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento va presentata **entro il 10 settembre 2017**.

SANZIONI:

L'ASL di competenza, ricevuta la segnalazione da parte della scuola, qualora non si sia già attivata, indica ai genitori inadempienti il termine entro cui devono provvedere alle vaccinazioni.

Se i genitori non rispettano quanto prescritto dall'ASL vanno incontro ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 500 a un massimo di 7.500 euro; trascorsi i termini indicati, inoltre, l'ASL segnala l'inadempimento dell'obbligo vaccinale al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

Come si desume chiaramente dalla lettura del testo normativo, tali disposizioni non riguardano gli studenti dei CPIA e segnatamente di questa Istituzione Scolastica, in quanto, com'è noto, all'atto dell'iscrizione tutti i corsisti devono aver compiuto i sedici anni di età e, pertanto, non trovano applicazione nell'ambito dell'istruzione per adulti e per giovani adulti. Ai genitori, ai tutori, ai rappresentanti legali ed agli studenti, di conseguenza, non dovrà essere richiesta alcuna documentazione.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Raffaele Cavaliere
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)